



**TRIBUNALE DI CATANIA**  
**Seconda Sezione Civile - Lavoro**  
**DECRETO FISSAZIONE UDIENZA**  
proc. n. 9226 / 2022

Il giudice del lavoro,  
letto il ricorso che precede,  
visto l'art. 415 c.p.c.,  
rilevato che il ricorrente ha chiesto: *"- dichiarare l'illegittimità dei provvedimenti di depennamento della ricorrente dalla prima fascia della graduatoria permanente per assistenti amministrativi della provincia di Catania e del conseguente licenziamento dall'Istituto Biscari-Martoglio di Catania, nonché (e in ogni caso) della nota n.2740/1 del 14/5/2012 e del successivo decreto n.2740/1a dell'11/6/2012 con cui l'U.S.R. Sicilia – Ambito di Catania ha ritenuto di dover estendere gli effetti dei suddetti provvedimenti espulsivi anche alla nuova tornata concorsuale 2011/12; correlativamente dichiarando il diritto della ricorrente medesima a permanere nella suddetta graduatoria con decorrenza dall'originario inserimento nel 2007 ovvero, in via di mero subordine, a essere nuovamente inclusa, sempre con pienezza di punteggio, per il 2011/12 (come da domanda del 19/3/12 e successive comunicazioni del 24 e 25 maggio 2012); - conseguentemente condannare, le Amministrazioni evocate in giudizio – ciascuna secondo le rispettive competenze – ad adottare i relativi provvedimenti di reinserimento in graduatoria della ricorrente o, in subordine, di nuovo inserimento per il 2011/12; - ulteriormente annullare, con i conseguenti effetti giuridici ed economici, l'atto di revoca del contratto di lavoro stipulato dalla ricorrente in data 23/9/2011 con l'istituto "Biscari-Martoglio" di Catania"*;  
rilevata la sussistenza di un'ipotesi di litisconsorzio necessario nei confronti dei soggetti inseriti nella graduatoria permanente di assistente amministrativo della provincia di Catania;  
ritenuta non sufficiente, come da orientamento sezionale, la notifica ai sensi dell'art. 151 c.p.c.,  
vista l'istanza per la notifica del ricorso per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c.;

**FISSA**

l'udienza di discussione per il giorno 13.4.2023, ore 10:00;

**ONERA**

parte ricorrente di notificare il ricorso e il presente decreto nel rispetto dei termini di legge;

**DISPONE**

la trasmissione del fascicolo al Presidente della Sezione per i provvedimenti conseguenti all'istanza ex art. 150 c.p.c.;

**AVVERTE**

Parte convenuta che la costituzione in giudizio oltre il termine di dieci giorni prima della sopra indicata udienza implicherà, ove applicabili, le decadenze di cui all'art. 416 c.p.c.

Catania, 03/11/2022.

Il giudice del lavoro  
*dott. Marco A. Pennisi*

